PROVINCIA DI VICENZA

SERVIZI SOCIO CULTURALI E TURISTICI

"Impianti a fune e piste da sci"

Domicilio fisc.: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA - C. Fisc. P. IVA 00496080243
Uffici : Palazzo Nievo – C.trà. Gazzolle, 1- 36100 - VICENZA - tel. 0444.908111

Prot n. 79384 Reg. n° 127 Vicenza. 25.11.2016

OGGETTO: L.R. 21/08 - Progetto pista di sci alpino denominata **Ski Weg Costa d'Agra** (1783,20-1674,33), comprensorio sciistico Costa d'Agra-Passo Coe Cod. Reg. 0.1.26 in Comune di Lastebasse (VI).

2° Variante in corso d'opera del progetto approvato con autorizzazione paesaggistica e del progetto in data 05/07/2013 prot. n. 50034 /Reg. n. 79. e 1° Variante in corso d'opera del 01/08/2014 (cfr. Autorizzazione Paesaggistica e del Progetto prot. 53978 del 01/08/2014). Soc. FIORENTINI FOLGARIA S.p.A.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DEL PROGETTO

IL DIRIGENTE

Visto
la L.R. 21.1.1.2008 n. 21;
la L.R. 12.01.2009 n. 1 art. 31 commal;
il R.D. 3267/23;
il D. Lgs. 42/2004
la L.R. 09.08.2002, n. 14;
la L. 241/1990;

Vista la domanda, acclarata al protocollo della Provincia di Vicenza al n. 56583 del 24/08/2016, con la quale la Società FIORENTINI FOLGARIA S.p.A. con sede in villaggio fiorentini n. 31, località fiorentini, comune di lastebasse (vi) ha chiesto l'approvazione, ai sensi della l.r. 21/08, del progetto di **2° Variante in corso d'opera** della pista da sci denominata **Ski Weg Costa d'Agra** comprensorio sciistico Costa d'Agra-Passo Coe - Cod. Reg. 0.1.26, in Comune di Lastebasse (VI);

Visto che il progetto della pista è stato autorizzato dalla Provincia Vicenza con atto prot. 50034 Reg. n. 79 in data 05/07/2013;

Accertato che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo ha chiesto con lettera del 7 novembre 2013 prot 80753 su nota della Soprintendenza Archeologica di Padova in data 23/10/2013 n. 1405 : "*planimetria di dettaglio e più adeguata documentazione fotografica, planimetria catastale del sito e notizie storiche che contribuiscono alla identificazione del complesso di resti emerso durante le indagini*" ;

Visto che in data 01/04/2014 la ditta richiedente, ha presentato assieme alla domanda di variante in corso d'opera l'indagine archeologica in "itinere" redatta dalla ditta NEA Archeologia Soc. Coop di Longare (VI), sulla base della richiesta di integrazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo prot 80753 del 7 novembre 2013;

Considerato che nel Febbraio 2014 è stato presentato (ed approvato con prot. 53978 del 01/08/2014) un primo progetto di variante in corso d'opera con l'obbiettivo principale di minimizzare l'interferenza dell'ultimo tratto di pista con alcune strutture murarie rilevate in superficie. Come evidenziato dalla Relazione Archeologica in itinere – eseguita dalla NEA Archeologia Soc. Coop di Longare (VI), per conto della società Fiorentini Folgaria S.p.A., durante la realizzazione della variante 2012 - si tratta di "muretti a secco - in pietra locale - databili all'epoca moderna o addirittura al secolo scorso, messi in opera con tecnica mista e con la funzione di dividere le proprietà tra i diversi possidenti" e che la suddetta variante in corso d'opera non è stata ancora realizzata.

Considerato che la **2° Variante in corso d'opera** riguarda la modifica dell'ultimo tratto del progetto originario (approvato dalla Provincia di Vicenza con Autorizzazione Paesaggistica e del Progetto prot. 50034 Reg. n° 79 del 05/07/2013 e già parzialmente realizzato al grezzo nell'autunno 2013) con un breve spostamento circa 50 m più a valle l'immissione nella pista Valle delle Lanze, dopo aver aggirato il sostegno di linea n.° 11 e dopo aver superato un breve gradino morfologico per complessivi 140 m.

Considerato che in data 09/09/2016 prot. 60392 è stato chiesto il parere dell'Organo Interno di Valutazione Tecnica Paesaggistica della Provincia di Vicenza, per quanto riguarda la compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto;

Visto che l'Organo Interno di VTP nella Commissione locale per il Paesaggio istituita ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs 42/2004 nella seduta del 15/09/2016 ha espresso parere favorevole all'intervento;

Considerato che in data 16/09/2016 prot. n. 62170 ai sensi del DLgs n. 42 del 22/01/2004 art 146 c. 7 è stato trasmesso per posta certificata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo, la documentazione del progetto presentata, la Relazione tecnica dell'ufficio e il verbale dell'Organo interno per la Valutazione Tecnica Paesaggistica (VTP) istituita con DGP n. 186 del 19/07/2011 ai sensi dell'art. 45 *nonies* della L.R. 11/2004 per il parere di competenza;

Dato Atto che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo non ha comunicato il parere di cui all'art. 146 comma 8 DLgs 42/2004 entro il termine perentorio dei 45 gg;

Considerato che ai sensi del sopraccitato art. 146 comma 8 DLgs 42/2004, decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere della Soprintendenza, l'amministrazione competente può assumere le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione;

Accertato che sono pervenuti i parere favorevoli da parte degli enti interessati:

- **Comune di Lastebasse**, parere favorevole prot. 1935 del 23/11/2016 ns prot. 79036 del 24/11/2016, con certificato di compatibilità urbanistica da parte del responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica del Comune, geom Scocco Erica che certifica che :
    - l'intervento proposto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Lastebasse;
    - a seguito di approvazione della Variante al Piano Particolareggiato "Zone per lo sci alpino impianti di risalita e servizi", approvato con D.C.C. n. 15 del 03/08/2011, tale intervento edilizio è di diretta attuazione;
    - trattasi di intervento edilizio in variante (Variante n.2) al Permesso di Costruire n. PC/013/2013 del 16/09/2013 e successivo Permesso di ostruire n. 03/2016 del 28/06/2016 (variante n. 1).
- **Servizio Forestale Regionale**, prot, n. 423083 del 31/10/2016 (ns. prot. n. 75395 del 09/11/2016) parere favorevole ai fini dell'art. 54 delle P.M.P.F. vigenti nella Regione del Veneto e dell'art. 20 del RD 1126/1926. alla realizzazione dei movimenti terra in area sottoposto a Vincolo idrogeologico, previsti dal progetto della **2° Variante in corso d'opera**, alla pista da sci alpino: **Ski Weg Costa d'Agra** sui terreni individuati come da progetto a firma dell'Ing. F. Menegus, del luglio 2016, agli atti del Servizio Trasporti della Provincia di Vicenza con prot. n. 56583 del 23/08/2016
- **FISI Federazione Italiana Sport Invernali**, parere del 24/11/2016 ns prot. 79206 , favorevole per quanto di competenza. La Presenza di questa nuova pista viene a collegare e migliorare l'offerta turistica e l'immagine della località del Nuovo Comprensorio. La stessa comunque non presenta caratteristiche tecniche sufficienti per lo svolgimento di attività agonistica da parte della Federazione Italiana Sport Invernali. Va comunque rilevato che essendo l'area i cui insiste il tracciato della pista di difficoltà medio-alta la stessa deve essere messa in sicurezza rispettando le prescrizioni già impartite con il precedente parere riferito alla Pista da sci **Ski Weg Costa d'Agra** già "Ski Weg Mirtillo Nero" e comunque il tutto dovrà essere verificato prima dell'autorizzazione definitiva all'apertura al pubblico esercizio.

Accertato come dichiarato del progettista ing. Menegus Francesco, che nell'area in esame non sono presenti siti SIC e ZPS;

Accertato che in riferimento alla L. 7 marzo 2001 n.78 "Tutela del patrimonio storico della 1° Guerra Mondiale", il progettista ing. Menegus Francesco (Relazione tecnica illustrativa R/01/var.2 pag. 3 – luglio 2016) ha dichiarato che nell'area specifica di intervento non esistono reperti della grande guerra, quali trincee e camminamenti, come invece rilevato, decisamente più a monte nell'area di vetta della Costa D'Agra.

Vista la perizia valanghiva ARPAV Servizio Centro Valanghe di Arabba sulla situazione valanghiva elaborato "INDVAL PD 1-14 del 17/03/2014 in cui si specifica che la zona interessata dalla pista da discesa denominata "**Ski Weg Costa d'Agra**", non è interessata, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di valanghe.

Ritenuto di dover procedere all'autorizzazione paesaggistica, ai dell'art. 146 del DLgs 22.01.2004, n 42 e al comma 1 lett. d bis) art.3 della L.R. 21/08

Dato Atto che l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art.146 comma 11 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, deve essere trasmessa senza indugio al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali interessati;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

AUTORIZZA

anche ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (autorizzazione paesaggistica) il progetto di realizzazione della **2° Variante in corso d'opera** della pista di sci da discesa denominata **"Ski Weg Costa d'Agra** (1783,20-1674,33)" Cod. Reg. 0.1.26 , in Comune di Lastebasse (VI), con le seguenti caratteristiche tecniche principali:

Tipo di Pista di Sci	da discesa per la pratica dello sci, nelle sue varie Articolazioni e dello snowboard
Classificazione	facile
Lunghezza orizzontale	1350,70 m
Quota partenza	1783,20 m
Quota arrivo	1674,33 m
Dislivello	108,90 m
Lunghezza inclinata	1357,20
Pendenza longitudinale max	31,80 %
Pendenza longitudinale media	8 %
Larghezza media	9,20 m
Larghezza minima	6,00 m
Larghezza max	29.00 m
Superficie sciabile	1.25.72 ha
Superficie Topografica	1.25.26
P.S.P.	63
Esposizione	Nord -Nord/Est – Est
Pista asservita all'impianto (Art. 33/1 L.R. 21/2008) :alla seggiovia "Val delle Lanze Costa D'Agra"	
Requisiti tecnici (art. 34 della L.R. 21/2008): richiesta di deroga ai requisiti metrici minimi previsti.	

Con le seguenti prescrizioni:

A) **Dalla Provincia di Vicenza:**

1. prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 45 comma 6 della L.R. 21/2008, a garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino e dell'attuazione delle misure compensative il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prestazione di un'idonea cauzione, in proprio favore per l'esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) slla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), nonché di altra cauzione a favore dei servizi forestali dell'amministrazione regionale per l'attuazione delle misure compensative;
2. Le opere a protezione delle valanghe dislocate lungo il tracciato della pista "Ski Weg Costa D'Agra", dovranno essere sottoposte ad azioni periodiche, ordinarie e straordinarie, di verifica e manutenzione tali da garantire l'efficacia delle stesse.
3. Lungo i cigli di scarpate pericolose, ove non sia prevista l'installazione di protezioni fisse, devono essere posti in opera idonei sistemi di protezione e contenimento degli sciatori da rimuovere al termine della stagione invernale.
4. Dovrà essere data piena attuazione alle indicazioni e prescrizioni di cui alle relazioni geologica, forestale e paesaggistica di progetto.
5. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi, esuberante rispetto al previsto utilizzo a rilevato, o comunque non riutilizzabile in loco, dovrà essere allontanato a discarica autorizzata.
6. I sostegni dell'impianto che ricadono nelle vicinanze del tracciato della pista devono essere efficacemente protetti dagli urti da parte degli sciatori.
7. I tratti di confluenza e di immissione con altri tracciati di pista devono essere adeguatamente segnalati in modo da prevenire collisioni tra gli sciatori.
8. Dovranno essere posti in opera, durante il periodo di esercizio invernale della pista e rimossi al termine dello stesso, idonei sistemi di protezione delle colonnine degli idranti ubicate lungo i margini della pista.
9. Le colonnine dell'impianto di innevamento dovranno essere del tipo a scomparsa per il periodo di non utilizzo.
10. In corrispondenza dei sottopassi della linea di impianto deve essere garantito, in ogni condizione, il franco minimo di 3.50 m.
11. La pista deve essere dotata della prescritta segnaletica con particolare riguardo al grado di difficoltà, alla denominazione e alla segnalazione delle intersezioni e delle situazioni di pericolo.

12. Nella gestione della pista il concessionario deve rispettare le prescrizioni di cui alla L.R. 21/08, L.R. 14/02 e alla L. 363/03.
13. Il Direttore dei Lavori dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, al picchettamento della zona di intervento mediante tracciamento topografico con appoggio a punti fissi ben individuabili. Di ciò dovrà redigere apposito verbale corredato da una planimetria progettuale con evidenziata l'ubicazione dei picchetti e la relativa numerazione di riferimento. Un adeguato numero di questi, da specificare nel verbale, dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei lavori al fine di consentire, in ogni momento e con semplici operazioni di misura manuali, la verifica della corrispondenza tra i lavori eseguiti e le previsioni progettuali. Copia del verbale e della relativa planimetria dovrà essere conservato in cantiere.

B) **Dal Servizio Forestale Regionale** prot. 423083 del 31/10/2016, il parere è favorevole subordinatamente. all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. I movimenti terra devono essere preceduti dalla asportazione e accurato accantonamento di tutto il terreno vegetale presente, da riutilizzare per la ricomposizione finale.
2. Gli interventi di ripristino e rinverdimento di tutte le superfici disturbate dai lavori devono essere eseguiti in rigorosa osservanza di quanto previsto dalla Relazione tecnica" di progetto – Allegato n. R/01 VAR.2 del luglio 2016.
3. E' autorizzata l'estirpazione della vegetazione presente sull'area di intervento.
4. Particolare attenzione andrà posta nel realizzare raccordi armonizzati con i terreni limitrofi, che consentano la riduzione di pendenze delle scarpate preservando per quanto possibile le emergenze storico-paesaggistiche.
5. Deve essere assicurato il corretto smaltimento delle acque meteoriche, mediante sagomatura di cunette, con opportuna inclinazione rispetto all'asse della pista.
6. Il pascolamento è vietato fino ad avvenuta affermazione di un compatto cotico erboso, in ogni caso nei primi tre anni dopo l'ultima semina.
7. Gli interventi di ricomposizione devono essere conclusi entro anni 2 (due) dalla data dell'autorizzazione.

C) **Dalla FISI** (prot. 79206 del 24/11/2016), viene chiesto il rispetto delle prescrizioni già impartite con il precedente parere riferito alla pista da sci "Ski Weg Mirtillo Nero" ora "Ski Weg Costa D'Agra";

- L'area in cui insiste il tracciato della pista deve essere messa in sicurezza per la parte a valle con reti di protezione e teli di scorrimento e a monte con la bonifica della parete che verrà a crearsi e se del caso con il posizionamento di materassi di protezione. Inoltre sul tratto di innesto con la pista di discesa esistente dovranno essere create barriere e cartellonistica adeguata per il rallentamento in entrambe le piste.
- Per l'esecuzione dei lavori dovrà essere conseguita la variante alla concessione comunale.

Ai sensi del comma 3 dell'art.8 della L.R. n.21/2008, l'iscrizione al Registro Regionale, viene meno se entro trenta giorni dalla realizzazione degli impianti e delle piste non è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di mobilità la corografia, in supporto informatico, indicante il tracciato degli impianti e delle piste effettivamente realizzati, in scala 1:10.000.

Di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interesse diffusi individuate ai sensi della vigenti disposizioni di legge in materia ambientale e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

Di inviare il presente provvedimento alla Società FIORENTINI FOLGARIA S.p.A. con sede in Villaggio Fiorentini, 31 - Località Fiorentini Lastebasse (VI), al Comune di Lastebasse, al Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza – Settore Forestale Vicenza, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e Regione del Veneto – Dipartimento Riforma Settore Trasporti – Sezione Mobilità per l'iscrizione nel Registro Regionale delle Piste di cui all'art. 8 della L.R. 21/08.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 180 (ID PROC. N. 723).

Il DIRIGENTE
(arch. Sandra Brentan)

Responsabile del procedimento: Sandra Brentan

ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO

Data: 25.11.2016

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data: 25.11.2016

POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Data: _____

****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che il retrostante decreto è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia per gg. 15 dal _____ al N° _____

Vicenza, li

x IL SEGRETARIO GENERALE
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE